

MALATTIA: PRECISAZIONE SULLA DECORRENZA DELLE ASSENZE PER MALATTIA



In questi giorni sono apparsi alcuni commenti relativi ad una norma poco nota e mal scritta, relativa alla decorrenza dell'indennità di malattia quando il certificato è emesso successivamente al giorno di inizio della malattia stessa.

Tale norma è contenuta nella circolare Inps n. 147 del 15-7-1996 che contiene un paragrafo sul tema.

In passato tale norma non era applicata dall'Istituto se non nel caso di accertamento della malattia a seguito di accertamento a seguito di assenza del lavoratore alla visita fiscale, in quanto il certificato cartaceo e la prima versione del certificato on line, non prevedeva alcune informazioni.

In linea generale il trattamento economico previdenziale di malattia viene computato dalla data di rilascio della relativa certificazione.

L'Istituto ammette la possibilità di riconoscere la sussistenza dello stato morbosus e, quindi il diritto alla prestazione anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato purché sullo stesso risulti compilata la voce "dichiara di essere ammalato dal...".

Il criterio, valido anche per i certificati di continuazione e ricaduta della malattia, è però da collegare unicamente alla facoltà, confermata con il d.p.r. 28/09/90, art. 20, di effettuare la visita medica, richiesta dopo le 10.00, il giorno immediatamente successivo.

Detta eccezione non va applicata quando la data riportata alla predetta voce retroagisce di oltre un giorno dalla data di rilascio, essendo nell'ipotesi, da escludere che la data stessa possa assumere il significato di indicazione della data di chiamata del medico.

Non è, perciò, possibile far retroagire agli effetti prestazionali la validità del certificato medico quando:

- a) la data riportata alla predetta voce retroagisce di oltre un giorno dalla data di rilascio, essendo, nell'ipotesi, da escludere che la data stessa possa assumere il significato di indicazione della data di chiamata del medico
- b) la data apposta sulla certificazione risulti anteriore di un solo giorno rispetto a quella di redazione, ma trattavasi di visita ambulatoriale.

La circolare prosegue ribadendo che nelle situazioni sopra rappresentate le giornate anteriori alla data del rilascio, non valutabili sulla base di quanto sopra precisato, sono da considerare come "non documentate" (e perciò non indennizzabili).

Di conseguenza, la decorrenza della validità del certificato, e perciò della malattia indennizzabile, sarà da conteggiare dalla data del rilascio del certificato stesso.

Tanto vale, oltre che, ovviamente, per i certificati di inizio, anche nel caso di certificati di continuazione della malattia o ad altra conseguenziale, relativamente ai quali, per i motivi sopra descritti, la continuità tra i rispettivi periodi della certificazione risulti interrotta.

In tal caso, fermo restando il non riconoscimento, ai fini dell'indennizzabilità, delle giornate come sopra individuate, il periodo di malattia potrà invece essere ritenuto unico agli altri effetti (carenza, computo del



20 giorno) quando l'eventuale interruzione tra i due periodi coincida con una giornata festiva (o sabato e domenica), salvo che non risulti altrimenti che trattasi di episodi morbosi a sé stanti.

Stante quanto sopra, ne consegue anche che i lavoratori che svolgono attività lavorativa nei giorni festivi e prefestivi, o che abbiano necessità di prolungare l'assenza per malattia in corso, qualora la malattia con inabilità lavorativa inizi o prosegua nella giornata di sabato o domenica, non potendo fruire fino al lunedì della prestazione del medico di famiglia, al fine di assicurarsi l'indennità di malattia dalla prima giornata di assenza o di continuazione, dovranno rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (guardia medica), autorizzata al rilascio di certificati di malattia per le giornate del sabato e dei giorni festivi o prefestivi.

Al fine di meglio far comprendere il meccanismo, propongo il seguente esempio:

il lavoratore il cui primo certificato scade nella giornata di venerdì, in caso di mancata guarigione, deve rivolgersi al curante il venerdì stesso oppure, in assenza, al Servizio di Continuità Assistenziale (c.d. Guardia Medica), che può rilasciare una certificazione che può coprire il sabato e la domenica.

In assenza di certificazione rilasciata a copertura del sabato e della domenica da parte della Guardia Medica, l'eventuale certificazione rilasciata in ambulatorio dal curante nella giornata di lunedì non può "coprire" né il sabato né tantomeno la domenica.

Nel campo "Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal ..." il medico deve indicare la data dalla quale il paziente comunica che sia iniziata la malattia, ma si tratta di una dichiarazione del lavoratore, che il medico deve riportare come tale, ed in merito alla quale non assume alcuna responsabilità per cui, al di fuori dell'ipotesi sopra esaminata di visita domiciliare, ai fini prestazionali non assume alcun rilievo.

La certificazione di malattia che il datore di lavoro riceve oggi contiene anche l'indicazione del tipo di visita.

E' quindi possibile effettuare il controllo e far decorrere l'inizio o la continuazione della malattia dalla data corretta.

A mio avviso quanto sopra esposto vale sia agli effetti del rapporto con l'Inps sia per gli obblighi del datore di lavoro anche se si tratta di una questione delicata sia perché ci si riferisce, in caso inizio malattia, a periodi di carenza a carico del datore di lavoro sia perché in diversi casi (ad esempio impiegati dell'industria e dell'agricoltura), il trattamento è a totale carico del datore di lavoro.

Da ultimo, si rammenta anche che:

- il lavoratore che intenda riprendere la propria attività lavorativa prima della scadenza della prognosi deve rivolgersi al medico curante, che richiamerà il certificato già emesso e modificherà la data di fine prognosi (è possibile solo nei limiti temporali della prognosi precedentemente indicata).
- il lavoratore straniero che intende rientrare nel proprio paese di origine durante il periodo di malattia (solo per ricevere migliori cure o perché ha bisogno di assistenza continuativa) deve richiedere agli uffici Inps l'autorizzazione al trasferimento.

Al fine di informare i lavoratori di tale cambiamento ho steso una bozza di comunicazione che, se riterrete, potrete consegnare a tutte le maestranze:

Si porta a conoscenza che, con la definitiva entrata in vigore delle modalità di trasmissione elettronica dei certificati di malattia, che sono stati integrati con indicazioni in passato mancanti nelle certificazioni cartacee, si rende necessario adeguarsi alla disposizione INPS che prevedono che: "la malattia può essere fatta decorrere anche dal giorno precedente la data di rilascio del certificato medico nel solo caso si tratti di visita domiciliare".



Pertanto, se nel certificato, alla casella “dichiara di essere ammalato dal” risulta il giorno precedente la data di rilascio del certificato, ma contestualmente risulta evidente l’indicazione che si tratta di visita ambulatoriale, la malattia si potrà considerare iniziata solo nel giorno di rilascio del certificato.

Analogo principio vale anche per il caso di certificato relativo a continuazione e ricaduta della malattia.

Si specifica inoltre che i lavoratori che abbiano necessità di prolungare l’assenza per malattia in corso, qualora la malattia con inabilità lavorativa inizi o prosegua nella giornata di sabato o domenica, non potendo fruire fino al lunedì della prestazione del medico di famiglia, al fine di assicurarsi l’indennità di malattia dalla prima giornata di assenza o di continuazione, dovranno rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (guardia medica), autorizzata al rilascio di certificati di malattia per le giornate del sabato e dei giorni festivi o prefestivi.

Per tutto quanto sopra, nel caso di assenza dal lavoro nel giorno precedente, non si potrà giustificare tale assenza come malattia, ma si dovranno utilizzare i permessi per ROL o ex festività a disposizione del dipendente, o considerare l’assenza come non retribuita.

A disposizione per qualsivoglia chiarimento, porgo cordiali saluti.

Rag. Marco Vallone

